



Ministero dell'Università e della Ricerca  
**CONSERVATORIO DI MUSICA "A. BOITO"**  
**PARMA**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
[www.conservatorio.pr.it](http://www.conservatorio.pr.it)

**DECRETO DEL PRESIDENTE**

**Il Presidente**

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana in merito alla tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Visto il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto-Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4, nonché ogni successiva disposizione di legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche non espressamente citata nel presente Decreto;

Visto il DPCM del 2 marzo 2021, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la Legge 12 marzo 2021, n. 29, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

Visto il DM n. 51 del Ministro dell'Università e della Ricerca del 13 gennaio 2021, in particolare l'art. 4 «Aree con scenario di massima gravità»;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, recante «Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto»;

Visto lo Statuto del Conservatorio di Parma, approvato con Decreto dirigenziale n. 33 del 21 ottobre 2004;

Visto il Regolamento didattico del Conservatorio di Parma, approvato con DDG MIUR n. 235 del 2 dicembre 2010, prot. n. 7469;

Visto il verbale della Conferenza Regione-Università dell'Emilia-Romagna del 3 marzo 2021;

Vista la proposta unanime del Consiglio accademico del 3 marzo 2021 in merito agli adempimenti ex DM MUR n. 51 del 13-1-2021, concernenti il piano delle attività didattiche in emergenza pandemica, ai sensi dell'art. 1 comma 6 del DM n. 51 del Ministro dell'Università e della Ricerca del 13 gennaio 2021;

Vista la delibera n. 314, assunta all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2021, su proposta del Consiglio accademico, in merito agli adempimenti ex DM MUR n. 51 del 13-1-2021, concernenti il piano delle attività didattiche in emergenza pandemica, ai sensi dell'art. 1 comma 6 del DM n. 51 del Ministro dell'Università e della Ricerca del 13 gennaio 2021;

Visto il Protocollo interno Covid-19 del Conservatorio di Parma sulla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (di seguito: Protocollo interno Covid-19);

Tenuto conto che il suddetto Protocollo interno Covid-19 prevede la modifica, ai sensi dell'art. 4.2 «Aree con scenario di massima gravità», delle procedure di svolgimento delle attività consentite in presenza, in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, in corrispondenza con quanto sancito dal predetto DM 51 del 13 gennaio 2021;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e ribadito che il diritto alla salute è valore di rango costituzionale fondamentale ed inderogabile, perseguito e tutelato dall'intero complesso delle disposizioni dianzi richiamate;

Considerate le esigenze formative dell'istituzione e la conseguente inderogabile necessità e urgenza di prosecuzione dell'attività in presenza per talune fattispecie, non essendo al momento possibile, a causa della notevole quantità di dette attività e dello stato avanzato dell'anno accademico, predisporre un piano di recupero onnicomprensivo delle attività nell'anno accademico in corso;

Ravvisati i caratteri di urgenza e necessità del presente Decreto, in seguito all'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 sopra citata;

Sentito il Direttore del Conservatorio di Parma;

Sentiti il Servizio di Prevenzione e Protezione del Conservatorio di Parma,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

Ai sensi del DM n. 51 del Ministro dell'Università e della Ricerca del 13 gennaio 2021, art. 4 c. 1, “nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, le attività didattiche (lezioni) si svolgono a distanza o, laddove tale modalità non sia realizzabile o consentita, sono sospese e sono oggetto di un piano di recupero delle attività nell'anno accademico”.

Restano quindi valide le norme previste dal Protocollo interno Covid-19, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del presente Decreto.

### **Art. 2**

Il presente Decreto, in attesa di ulteriori determinazioni governative in merito alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “zone

rosse”), ha validità dal 15 marzo 2021 fino al termine previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 richiamata in premessa e avente durata di 15 giorni a partire dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

### **Art. 3**

Il presente Decreto modifica e integra temporaneamente, in merito all’organizzazione delle attività didattiche e curricolari, quanto previsto dal Protocollo interno Covid-19, con le seguenti disposizioni.

1. Visto l’art. 4 comma 3 del DM MUR n. 51 del 13 gennaio 2021, i docenti che svolgono lezioni individuali consentite in presenza devono garantire una quota non prevalente di attività in presenza, prevedendo un’opportuna alternanza con attività in modalità a distanza.
2. Visto l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituto senza possibilità di deroga, come prescritto dall’art. 4 del DM MUR n. 51 del 13 gennaio 2021 nel caso di aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “zone rosse”), le attività individuali o di gruppo con strumenti a fiato in presenza sono sospese, con possibilità di adozione della modalità a distanza e/o di recuperare le attività entro il corrente anno accademico.
3. Visto l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituto senza possibilità di deroga, come prescritto dall’art. 4 del DM MUR n. 51 del 13 gennaio 2021 nel caso di aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “zone rosse”), le attività di canto individuale o di piccoli gruppi (duetti o terzetti) e attinenti la teoria e tecnica dell’interpretazione scenica possono svolgersi in presenza con utilizzo di mascherina e barriera protettiva; sono temporaneamente sospese le attività corali in presenza, con possibilità di adozione della modalità a distanza e/o di recuperare le attività entro il corrente anno accademico.
4. Considerata la necessità di ridurre le presenze in istituto, sono temporaneamente sospese le attività orchestrali in presenza, con possibilità di adozione della modalità a distanza e/o di recuperare le attività entro il corrente anno accademico.
5. Considerata la necessità di ridurre le presenze in istituto, restano consentite le esercitazioni per studio in presenza, individuali o di piccoli gruppi, non comprendenti strumenti a fiato, per gli allievi che non posseggano nella propria abitazione, o comunque non siano in grado di reperire altrove, lo strumento indispensabile per lo studio (a titolo di esempio: strumenti a percussione, organo, arpa, pianoforte, clavicembalo e musica elettronica), nonché l’attività di prova strettamente necessaria alla preparazione degli esami finali.
6. Considerata la necessità di ridurre le presenze in istituto, lo Sportello di ascolto si può svolgere esclusivamente in modalità a distanza.
7. Considerata la necessità di ridurre le presenze in istituto, è sospesa l’attività di apertura al pubblico degli uffici.

Il Presidente, Giuseppe Romanini

(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005)

Prot. n. 1534/1E del 13 marzo 2021